



# COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

## Autocertificazione: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Con una dichiarazione che si chiama ”**dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà**” (v. link *Moduli*) si possono dichiarare, per la propria persona e anche per quanto riguarda altre persone (purché tale dichiarazione sia resa nell’interesse del dichiarante), **cose che non sono autocertificabili** con la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”.

### Può riguardare:

- **fatti** (es.: aver subito danni a causa di una calamità naturale, avere condonato un certo abuso edilizio ...);
- **stati** (es.: essere erede di una certa persona, essere proprietario di un immobile ...);
- **qualità personali**, (es.: essere titolare di impresa, non essere soggetto all’imposta sui redditi ...) **non compresi** nell’elenco delle autocertificazioni, che siano a diretta conoscenza dell’interessato oppure relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza, purché tale dichiarazione sia resa nell’interesse del dichiarante;
- **atti di delega, ritiro o consegna di documenti** tra organi della Pubblica Amministrazione, **riscossione pensioni o compensi economici**;
- **dichiarazioni di impegno previste da bandi** per la partecipazione a concorsi;
- **dichiarazioni di conformità di copia** (di documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di pubblicazione, di titoli di studio, di titoli di servizio e di documenti fiscali conservati dai privati) **all’originale**.

### Non può riguardare, invece:

- **dichiarazioni future**;
- **dichiarazioni di impegno e volontà**;
- **accettazione o rinunce di incarico**;
- **procure/deleghe** (atti con cui l’interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto);
- **quietanze liberatorie**;
- **scritture private e meri rapporti tra privati**;
- **dichiarazioni a contenuto negoziale** regolate dal codice civile.

**Non è soggetta** all’obbligo dell’**autenticazione della firma** se rivolta alle **Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi**, (ad eccezione di alcuni casi di seguito riportati) in quanto viene sottoscritta davanti al dipendente addetto a riceverla o inviata con allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

**Occorre l’autentica della firma** se presentata a **privati** che richiedono l’autentica della sottoscrizione o se, pur rivolta alle Pubbliche Amministrazioni, la dichiarazione viene prodotta per la **riscossione di benefici economici da parte di terzi** e per casi in cui **non è possibile** utilizzare i metodi della **semplificazione amministrativa**.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti:

- ad **accettare** la “**dichiarazione sostitutiva di atto notorio**” (autocertificazione) sottoscritta dall’interessato
- Costituisce **violazione dei doveri d’ufficio**, la **mancata accettazione dell’autocertificazione**.

L’Amministrazione Pubblica deve effettuare idonei **controlli sulla veridicità della dichiarazione** resa dal cittadino; oltre alle **sanzioni penali**, la dichiarazione **falsa** comporta anche la **decadenza dei benefici** derivanti dal provvedimento adottato.



# COMUNE DI CORCIANO

(Provincia di Perugia)

Il pubblico ufficiale deve accettare la dichiarazione **di chi non sa o non può firmare**, ma è **in grado di intendere e volere**, dopo averne accertata l'identità.

La dichiarazione di chi ha un **temporaneo impedimento per problemi di salute**, è resa dal **coniuge** o, in sua assenza, dai **figli** o, in mancanza di questi, da altro **parente** fino al terzo grado, davanti ad un pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona.

Possono presentare autocertificazione anche i **cittadini comunitari** e i **cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea**, purché **regolarmente soggiornanti in Italia**, ma **solo per attestare qualità e fatti certificabili o attestabili** da soggetti **pubblici italiani**.

*Quello che segue è un elenco (necessariamente incompleto) dei soggetti che sono tenuti ad accettare l'autocertificazione, intesa anche sotto la forma di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà":*

Organi ed Enti periferici dello Stato

- Uffici del Governo (ex Prefetture)
- Questure
- Commissariati
- Amministrazioni degli Istituti di Prevenzione e di Pena
- Centro Servizi Amministrativi (CSA)

Enti territoriali

- Regioni
- Province
- Comuni
- Circoscrizioni
- Aree metropolitane
- Consorzi di Comuni
- Comunità Montane
- Aziende Locali che gestiscono pubblici servizi

Ordini e Collegi Professionali

Enti costituiti in forma societaria che gestiscono servizi pubblici

- Ente Poste Italiane (non per il Bancoposta)
- ENEL
- Trenitalia
- Gestori telefonici
- Trenitalia (Ferrovie dello Stato)
- Divisioni di banche che gestiscono attività di Tesoreria

**Cosa fare se non viene accettata l'autocertificazione:** il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla **incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 c.p. e rischia di essere punito per omissione o rifiuto di atti d'ufficio**.

Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica; inoltre è necessario il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito. Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza il tesserino e gli estremi della pratica al "Comitato provinciale della pubblica amministrazione" presso la prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione Pubblica – Roma. La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni previste. Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.